

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(...) in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott. (...) (...)ssa

(...) rel. (...)ssa (...)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa indicata in epigrafe vertente

TRA

(...) ((...)), elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti (...) ((...)) e (...) ((...)) i quali lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti

RICORRENTE

E

(...) ((...)) e (...) ((...)), elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. (...) ((...)), il quale le rappresenta e difende in virtù di procura in atti (...)

NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il (...) di (...)

OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio

(...) E (...)

Con ricorso depositato in data (...), il ricorrente ha avanzato al (...) richiesta di modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con la sentenza parziale n. 119/2013 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e pedissequa sentenza n. 5244/2014 con cui il (...) di (...) sulle statuizioni

accessorie, ha fissato tra l'altro in Euro 450,00 il contributo di mantenimento a suo carico da corrispondere alla figlia (...) all'epoca dei fatti minore d'età.

Il ricorrente ha premesso di aver contratto matrimonio con un'altra donna dalla cui relazione affettiva è nato in data (...) il figlio (...) Il ricorrente, a sostegno della propria pretesa di modifica delle condizioni di divorzio intervenuto con la (...) ha dedotto che la figlia (...) nata dalla relazione coniugale con la resistente avrebbe interrotto gli studi già nel 2023 per intraprendere un'attività lavorativa presso i F.Ili (...) s.r.l. raggiungendo, così, una propria indipendenza economica, seppur sempre taciuta al padre, e che invece le proprie capacità economiche fossero notevolmente diminuite con la nascita del secondo figlio (...) nel 2009, anche in ragione della diagnosi di disturbo dello spettro autistico di costui necessitante di continui interventi medici specialistici necessari.

Il ricorrente ha, dunque, concluso in ordine alle condizioni di divorzio accessorie pronunciate con sentenza n. 5244/2014 per la revoca integrale, ovvero in subordine per la riduzione, dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia (...) sul presupposto dell'autosufficienza economica raggiunta dalla stessa.

Con unica comparsa di risposta depositata in data (...) si sono costituite le resistenti (...) e (...) le quali hanno, entrambe, opposto la domanda di revoca ovvero riduzione deducendo l'incolpevole mancato raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia (...) occupata solo per brevissimi periodi e collocata provvisoriamente per pochissimi mesi in trattamento di indennità (...) e di cui, peraltro, il ricorrente si sarebbe da sempre disinteressato. (...) ha anche dedotto l'insufficienza della propria capacità reddituale a mantenere la figlia maggiorenne e non autosufficiente economicamente lamentando una retribuzione mensile di soli Euro 800,00 euro come cameriera presso un bar. La resistente, inoltre, si è opposta anche alla richiesta del ricorrente di versamento diretto alla figlia delle somme eventuale dovutele.

All'udienza di comparizione del 21.02.2025 il (...) relatore, audite le parti presenti, in via provvisoria e urgente, modificava l'assegno di mantenimento carico del ricorrente riducendolo ad Euro 300,00 in favore della figlia (...) confermando altresì la disciplina delle spese straordinarie.

All'udienza cartolare dell'11.09.2026, rassegnate le conclusioni delle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. ha concluso per la conferma del provvedimento adottato dal (...) relatore in via provvisoria e urgente.

Anzitutto, va evidenziata la circostanza per cui le parti resistenti nelle note di trattazione cartolare del 17.03.2026 hanno dedotto l'occupazione part-time (2 ore al giorno) intrapresa dalla figlia (...)

dopo un breve periodo di percezione dell'indennità (...) per perdita involontaria del lavoro, e confermata, da ultimo, nelle note depositate per l'udienza cartolare dell'11.09.2026; dunque, in ordine alla posizione lavorativa della figlia maggiorenne (...) si ricava l'occupazione della predetta esclusivamente con rapporto di lavoro part-time per 2 ore al giorno a seguito di perdita involontaria di altre occupazioni lavorative.

Orbene, per quanto concerne il mantenimento dei figli maggiorenni, giova rammentare che la recente sentenza n. 17183/2020 ha richiamato il principio di autoresponsabilità dei figli evidenziando che una volta raggiunta l'età matura cessa ipso facto il diritto al mantenimento che "può" essere riconosciuto solo nel caso in cui il titolare del diritto provi il permanere dell'obbligo a carico dei genitori. Nel caso di specie, entrambe le parti resistenti non hanno fornito alcuna prova che possa supportare il permanere dell'obbligo al contributo di mantenimento a carico del ricorrente. Le resistenti hanno, difatti, solo dedotto genericamente che la figlia (...) di 22 anni, lavora part - time con una retribuzione esigua che non le permette una propria autosufficienza economica; tuttavia, non risulta dedotto e non si può evincere dagli atti di causa che (...) maggiorenne di 22 anni, sia impegnata in un percorso professionalizzante o formativo ovvero di apprendistato per acquisire ulteriori competenze da spendere per un accesso proficuo al mondo occupazionale e che possa, dunque, giustificare il permanere dell'obbligo di mantenimento a carico del padre. Anzi, entrambe le resistenti nemmeno hanno contestato la circostanza dedotta dal ricorrente padre per cui (...) ha anche abbandonato gli studi.

Le resistenti, dunque, deducendo genericamente di aver accettato un impiego part-time di sole due ore al giorno che, peraltro, ha fatto seguito a un precedente impiego per cui (...) ha anche ricevuto l'indennità (...) per disoccupazione e che restituisce la sua attitudine allo svolgimento di un lavoro, non hanno provato una volontà della figlia di "affrancarsi" dal mantenimento paterno e la mancanza di responsabilità per il mancato ottenimento di un impiego tendenzialmente stabile nel tempo in grado di assicurargli un'effettiva autosufficienza reddituale. (...) l'orientamento della Corte di legittimità l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità e inclinazioni, aspirazioni. Non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché esso dipende dal percorso professionale prescelto e dalle difficoltà di inserimento lavorativo in quello specifico settore. La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori". Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale

([Cass. Civ. n. 17183 del 14 agosto 2020](#)) l'onere probatorio ex [art. 2697 c.c.](#) di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato : "In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.

Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la preconditione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive".

Nel caso in esame, le resistenti (...) e (...) non hanno fornito elementi da cui si possa desumere che (...) si sia effettivamente adoperata nella ricerca di uno stabile lavoro e più remunerativo. Infatti, nonostante ella abbia ormai 22 anni, le parti resistenti si sono limitate ad allegare un'occupazione part-time per sole due ore lavorative al gg senza precisare in maniera puntuale le ragioni di tale scelta, considerato oltretutto l'abbandono degli studi e perciò anche di un percorso formativo e/o professionalizzante.

Avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

(...) definitivamente pronunciando, a modifica della disciplina di divorzio, così provvede: - revoca il contributo di mantenimento a carico del padre ricorrente in favore di (...) - dichiara interamente compensate le spese di giudizio.

Così deciso in (...) il (...) est. (...) dott.ssa (...) dott. (...) (...) sottoscritto Avvocato (...) cod. fiscale (...), procuratore domiciliatario di (...) cod. fiscale/partita iva (...), attesta, ai sensi della normativa vigente, che la presente copia informatica "7171089s.pdf" è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il (...)